




LE NOVITÀ IN TEMA DI RISCOSSIONE


È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2024, il D.Lgs. 110/2024 relativo alle “*Disposizioni in materia di riordino del Sistema nazionale della riscossione*”. In tal modo viene data attuazione all’articolo 18, L. 111/2023, la c.d. Legge delega per la Riforma fiscale, recante principi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione.

Titolo	
Articolo 1	<p>Pianificazione annuale dell’attività di riscossione</p> <p>Viene prevista la pianificazione annuale, da parte dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, dell’attività di riscossione su base annuale, secondo procedure, effettuabili anche con logiche di raggruppamento dei crediti per codice fiscale. La pianificazione deve essere inserita nella convenzione stipulata tra il Mef e l’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 59, D.Lgs. 300/1999.</p> <p>A decorrere dall’entrata in vigore delle norme di revisione, anche organizzativa, del sistema di riscossione delle entrate delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali, in attuazione degli articoli 13, comma 1, lettera b) e 14, comma 1, lettera f), numero 2), L. 111/2023, la pianificazione è adottata sentita la Conferenza unificata.</p>
Articolo 2	<p>Adempimenti dell’agente della riscossione</p> <p>Le attività di riscossione su base annuale, con decorrenza 1° gennaio 2025, saranno svolte, da parte dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, relativamente alle quote affidatele, assicurando:</p> <p>a) la salvaguardia del credito con un tempestivo tentativo di notificazione della cartella di pagamento, secondo quanto previsto dall’articolo 26, D.P.R. 602/1973, ovvero dall’articolo 26, D.L. 76/2020, nel termine massimo del nono mese successivo a quello di affidamento del carico oppure nel più ampio termine che consegue dalle norme di legge che disciplinano gli effetti di eventi eccezionali;</p> <p>b) il tentativo di notificazione di atti interruttivi della prescrizione del credito, effettuato con le modalità di cui alla lettera a);</p>




**DOTTORI COMMERCIALISTI
E REVISORI LEGALI DEI CONTI**

	<p>c) la gestione delle attività di recupero coattivo conformemente a quanto pianificato annualmente;</p> <p>d) la trasmissione telematica all'ente creditore, entro la fine di ogni mese e secondo altresì le ulteriori modalità stabilite con Decreto Mef, dei flussi informativi concernenti lo stato delle procedure relative alle singole quote, nonché le riscossioni effettuate nel mese precedente.</p>
Articolo 3	<p>Discarico automatico o anticipato</p> <p>Viene previsto che, con decorrenza dalle quote affidate all'Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento, si procede all'automatico discarico ai sensi di quanto previsto con Decreto Mef.</p> <p>È fatta salva la possibilità da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione di trasmettere in qualsiasi momento all'ente titolare del credito, telematicamente e con le modalità stabilite dal Decreto Mef di cui sopra, la comunicazione di discarico anticipato delle quote che le sono state affidate e per le quali è stato rilevato:</p> <p>a) la chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale;</p> <p>b) mediante accesso effettuato, prima del discarico, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, D.Lgs. 112/1999, l'assenza di beni del debitore suscettibili di poter essere aggrediti;</p> <p>c) la mancanza di nuovi beni rispetto a quelli con riferimento ai quali, nel biennio precedente, le attività di recupero sono state esaurite con esito parzialmente o totalmente infruttuoso.</p> <p>Gli enti creditori possono chiedere all'agente della riscossione la riconsegna anticipata dei carichi a esso affidati e non ancora riscossi, a eccezione di quelli per i quali sono in corso procedure esecutive o di quelli che rientrano nelle fattispecie di cui al successivo articolo 4, comma 1, D.Lgs. 110/2024.</p> <p>Ai fini della definizione delle modalità e dei termini per la richiesta verrà emanato un Decreto Mef, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, D.Lgs. 281/1997.</p> <p>La richiesta di riconsegna anticipata dei carichi può essere esercitata:</p> <p>a) dopo il 24° mese successivo a quello della presa in carico, quanto ai carichi già affidati all'8 agosto 2024;</p>




**DOTTORI COMMERCIALISTI
E REVISORI LEGALI DEI CONTI**

	<p>b) tra il 24° e il 30° mese successivo a quello della presa in carico, quanto ai carichi affidati successivamente all'8 agosto 2024.</p> <p>Per effetto del discarico o della richiesta di riconsegna anticipata, gli enti creditori possono chiedere all'agente della riscossione la documentazione disponibile, relativa all'attività di riscossione svolta, se necessaria per l'esercizio del diritto di credito. Con uno o più Decreti Mef, adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, D.Lgs. 281/1997, sono definiti i termini di presentazione e di evasione, in via telematica, di tali richieste, anche in relazione al numero di carichi interessati, nonché le specifiche tipologie di atti e documenti da fornire.</p> <p>Relativamente ai carichi di cui alla precedente lettera a), i Decreti sono adottati tenendo anche conto dell'analisi effettuata dalla Commissione di cui all'articolo 7, comma 1, D.Lgs. 110/2024.</p>
Articolo 4	<p>Differimento del discarico automatico e produzione dei relativi effetti</p> <p>In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, D.Lgs. 110/2024, sono temporaneamente escluse dal discarico automatico e vengono separatamente evidenziate nei flussi informativi trasmessi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), D.Lgs. 110/2024, le quote affidate all'Agenzia delle entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 per le quali:</p> <p>a) al 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di affidamento risulta sospesa la riscossione ovvero pendono ancora procedure esecutive o concorsuali;</p> <p>b) tra la data di affidamento e il 31 dicembre del 5° anno a esso successivo sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al D.Lgs. 14/2019, ovvero sono intervenute dilazioni ai sensi dell'articolo 19, D.P.R. 602/1973, o conseguenti all'applicazione di istituti agevolativi previsti per legge, ancora in essere al predetto 31 dicembre ovvero per i quali, entro la medesima data, si sono verificati l'inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio ovvero, nel medesimo periodo di tempo, è stata disposta la sospensione della riscossione per almeno 18 mesi anche non continuativi.</p> <p>Relativamente alle quote di cui sopra il discarico automatico si determina il 31 dicembre del 5° anno successivo:</p> <p>a) a quello di cessazione della sospensione ovvero di conclusione della procedura, per le quote di cui alla lettera a);</p> <p>b) a quello di inadempimento, revoca o decadenza dal beneficio ovvero di revoca della sospensione, per le quote di cui alla lettera b).</p>




Articolo 5	<p>Riaffidamento dei carichi</p> <p>Viene stabilito che fino alla prescrizione del diritto di credito, il cui termine di decorrenza è computato dall'ultimo atto notificato anteriormente al discarico automatico, la riscossione coattiva delle somme discaricate può essere:</p> <ul style="list-style-type: none">a) gestita direttamente dall'ente creditore;b) affidata dall'ente creditore a uno dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), D.Lgs. 446/1997, in base delle procedure di affidamento previste dalla legge o appositamente selezionato, mediante procedura di evidenza pubblica, sulla base delle modalità previste per la gestione della riscossione delle entrate proprie, che effettuano l'attività di riscossione in conformità alle disposizioni di cui al Titolo II, D.P.R. 602/1973;c) gestita dall'ente creditore mediante la cessione con trasferimento del rischio, a titolo oneroso, a soggetti privati, con le modalità di cui alla L. 130/1999, individuati con procedura di gara a evidenza pubblica;d) riaffidata per 2 anni dall'ente creditore all'Agenzia delle entrate-Riscossione mediante adesione dell'ente alle condizioni di servizio rese disponibili dall'Agenzia mediante loro pubblicazione sul suo sito istituzionale. Le condizioni sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione entro 12 decorrenti dall'8 agosto 2024 e l'adesione a tali condizioni è comunicata dall'ente creditore all'Agenzia entro i successivi 12 mesi. <p>Non si rende applicabile la previsione di cui all'articolo 1264, cod. civ., ai sensi del quale la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata, alle cessioni di cui alla lettera c).</p> <p>Viene previsto che le somme discaricate affidate ai soggetti di cui alla lettera c), sono rimosse mediante il procedimento di cui agli articoli 19 e 39, R.D. 639/1910, nonché del Titolo II, D.P.R. 602/1973, a condizione che i TALI soggetti, già in sede di gara a evidenza pubblica, indichino il soggetto da loro delegato alla riscossione delle somme discaricate, individuato tra quelli iscritti, da almeno 5 anni, all'albo di cui all'articolo 53, D.Lgs. 446/1997, o si costituiscano in Ati con uno dei soggetti iscritti al medesimo albo da almeno 5 anni. Con Decreto Mef saranno definire le modalità applicative.</p> <p>Il riaffidamento previsto alla lettera d), è volto all'esercizio di azioni di recupero del credito in presenza di nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore, individuati a seguito delle segnalazioni di cui agli articoli 28-ter e 48-bis, D.P.R. 602/1973, ovvero dell'affidamento di nuovi carichi relativi allo stesso debitore.</p> <p>In tali:</p>
------------	--



**DOTTORI COMMERCIALISTI
E REVISORI LEGALI DEI CONTI**

	<p>a) l'azione di recupero è preceduta, ove previsto, dalla notificazione dell'avviso di intimazione di cui all'articolo 50, D.P.R. 602/1973;</p> <p>b) se, al termine del biennio, pendono procedure esecutive o concorsuali ovvero sono in corso pagamenti derivanti dalla conclusione degli accordi previsti dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, oppure dalle dilazioni di cui all'articolo 19, D.P.R. 602/1973 o dall'adesione agli istituti agevolativi previsti dalla legge, l'Agenzia delle entrate-Riscossione è legittimata a continuare a svolgere gli adempimenti di competenza fino all'estinzione delle predette procedure e all'incasso delle somme pagate, anche in forma dilazionata, dal debitore;</p> <p>c) le somme riaffidate e non riscosse nel biennio sono eliminate dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore secondo le specifiche disposizioni contenute nelle norme contabili del comparto di riferimento.</p> <p>Da ultimo, viene stabilito che in caso di discarico anticipato e comunque fino al 31 dicembre del 5° anno successivo a quello dell'affidamento, l'ente creditore, se ha conoscenza di nuovi, circostanziati e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore, può, entro il predetto termine, e sempre che il diritto di credito non si sia prescritto, riaffidare le somme discaricate all'Agenzia delle entrate-Riscossione, comunicandole i beni del debitore da aggredire. In tal caso, se l'azione di riscossione si rivela infruttuosa, il discarico automatico delle somme non riscosse si produce il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello del riaffidamento, ferma l'osservanza delle disposizioni di cui alla precedente lettera a), e all'articolo 4, D.Lgs. 110/2024. Il riaffidamento opera mediante adesione dell'ente creditore alle condizioni di servizio rese disponibili con la relativa pubblicazione sul sito istituzionale dall'Agenzia delle entrate-Riscossione.</p>
Articolo 6	<p>Verifiche, controlli e responsabilità dell'agente della riscossione</p> <p>È prevista la verifica da parte del Mef, utilizzando anche l'Agenzia delle entrate, della conformità dell'azione di recupero dei crediti affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione rispetto alla pianificazione annuale.</p> <p>L'ente creditore effettua il controllo di conformità dell'azione di recupero dei crediti:</p> <p>a) rispetto agli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d), D.Lgs. 110/2024, per le quote affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025;</p> <p>b) rispetto agli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e d), D.Lgs. 110/2024, posti in essere a decorrere dall'8 agosto 2024, per le quote affidate fino al 31 dicembre 2024. Relativamente alle stesse quote e alle responsabilità derivanti dai</p>



**DOTTORI COMMERCIALISTI
E REVISORI LEGALI DEI CONTI**

tentativi di riscossione effettuati fino a tale ultima data trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, L. 228/2012.

L'attività di controllo inizia con la notificazione da parte dell'ente creditore all'Agenzia delle entrate-Riscossione della comunicazione di avvio del procedimento e, in tale occasione può essere chiesta anche la trasmissione, entro 120 giorni, della documentazione, analogica o digitale, relativa alle quote da sottoporre al controllo.

In caso di mancato rispetto dell'articolo 2, comma 1, lettera d), D.Lgs. 110/2024, l'ente assegna all'agente della riscossione un termine non inferiore a 3 mesi per la trasmissione dei flussi informativi omessi.

Nei casi in cui, per le quote affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025, dal mancato rispetto delle previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), D.Lgs. 110/2024, sia derivata la decadenza o la prescrizione del diritto di credito, oppure, per le quote affidate fino al 31 dicembre 2024, dal mancato rispetto delle previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettera b), D.Lgs. 110/2024, relativamente agli adempimenti posti in essere a decorrere dall'8 agosto 2024, sia derivata la prescrizione dello stesso diritto, l'ente notifica, a pena di decadenza, apposito atto di contestazione all'agente della riscossione entro 180 giorni decorrenti:

a) dalla comunicazione di avvio del procedimento;

b) ovvero, qualora sia richiesta la documentazione, dalla trasmissione della stessa o dall'inutile decorso del termine di centoventi giorni dalla richiesta.

L'atto di contestazione deve contenere, a pena di nullità, l'esposizione analitica delle circostanze di cui sopra. L'agente della riscossione può produrre osservazioni entro 90 giorni dalla notificazione dell'atto di contestazione.

L'ente, a pena di decadenza, entro 60 giorni, notifica all'agente della riscossione un provvedimento a carattere definitivo di accoglimento, ovvero di rigetto delle predette osservazioni.

Entro i successivi 90 giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo di rigetto, l'agente della riscossione può definire la controversia mediante pagamento, con le modalità stabilite con Decreto Mef, di una somma pari a 1/8 dell'importo del carico affidato, con aggiunta degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo per la notificazione della cartella o degli altri atti di recupero coattivo, ovvero, se non procede alla definizione agevolata, può ricorrere alla Corte dei conti. Decorso tale termine, in mancanza di definizione agevolata o di ricorso, la somma dovuta dall'agente della riscossione è pari a 1/3 dell'importo del carico affidato, con aggiunta dei predetti interessi legali.



**DOTTORI COMMERCIALISTI
E REVISORI LEGALI DEI CONTI**

	<p>Le disposizioni di cui sopra non si applicano alle quote riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, § 1, lettera a), Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16, Regolamento (UE) 2015/1589.</p>
Articolo 7	<p>Disposizioni relative al magazzino in carico all'Agenzia delle entrate-riscossione</p> <p>È prevista la costituzione, con Decreto Mef, di una commissione che, con il supporto istruttorio dell'Agenzia delle entrate, proceda all'analisi del magazzino in carico all'Agenzia delle entrate-Riscossione e relazioni al Mef, proponendogli le possibili soluzioni, da attuare con successivi provvedimenti legislativi, per conseguire il discarico di tutto o parte del predetto magazzino, in coerenza con le regole per il discarico valevoli per il futuro, entro:</p> <ul style="list-style-type: none">a) il 31 dicembre 2025, per i carichi affidati dal 2000 al 2010;b) il 31 dicembre 2027, per i carichi affidati dal 2011 al 2017;c) il 31 dicembre 2031, per i carichi affidati dal 2018 al 2024.
Articolo 8	<p>Trattamento delle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, § 1, lettera a), Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 e delle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16, Regolamento UE 2015/1589 affidate dal 1° gennaio 2025</p> <p>Le disposizioni di cui sopra, a eccezione di quelle previste dagli articoli 3, comma 1, 4 e 7, D.Lgs. 110/2024, si applicano anche alle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, § 1, lettera a), Decisione (UE, Euratom) 2020/2053</p> <p>e alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16, Regolamento UE 2015/1589, affidate all'agente della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025.</p> <p>A partire dal 31 dicembre del 5° anno successivo a quello dell'affidamento, le quote di cui sopra sono sottoposte alla verifica, da parte dell'ente, della conformità dell'attività di recupero alle disposizioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d), D.Lgs. 110/2024. Nei soli casi di cui all'articolo 3, comma 2, D.Lgs. 110/2024, le quote oggetto della comunicazione di discarico anticipato possono essere sottoposte immediatamente alla predetta verifica.</p> <p>Le quote non sottoposte alla verifica entro il 31 dicembre del 7° anno successivo a quello dell'affidamento sono discaricate a tale ultima data.</p>




**DOTTORI COMMERCIALISTI
E REVISORI LEGALI DEI CONTI**

	<p>Restano temporaneamente escluse dalla verifica di cui sopra e sono separatamente evidenziate dall'agente della riscossione nei flussi informativi trasmessi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), D.Lgs. 110/2024, le quote per le quali:</p> <p>a) alla data del 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di affidamento, è sospesa la riscossione, ovvero sono ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali;</p> <p>b) nel periodo tra la data di affidamento del carico e il 31 dicembre del 5° anno successivo, sono conclusi accordi ai sensi del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, ovvero sono intervenute dilazioni ai sensi dell'articolo 19, D.P.R. 602/1973, o derivanti da istituti agevolativi previsti dalla legge, ancora in essere alla predetta data del 31 dicembre, o per i quali, entro tale ultima data, si sono verificati l'inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio, ovvero, nel predetto periodo, è stata disposta la sospensione della riscossione per almeno 18 mesi anche non continuativi.</p> <p>Per le quote di cui alla lettera a), la verifica è effettuata dall'ente nel periodo compreso tra il 31 dicembre del 5° anno e il 31 dicembre del 7° anno successivi a quello di cessazione della sospensione, ovvero di conclusione della procedura.</p> <p>Per le quote di cui alla lettera b), la verifica è effettuata dall'ente nel periodo compreso tra il 31 dicembre del 5° anno e il 31 dicembre del 7° anno successivi a quello di inadempimento, revoca o decadenza dal beneficio, ovvero di revoca della sospensione. In assenza di verifica le quote sono discaricate.</p> <p>Successivamente al discarico, alle quote non riscosse, affidate all'agente della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025, riguardanti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16, Regolamento UE 2015/1589 e le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, § 1, lettera a), Decisione (UE, Euratom) 2020/2053, si applicano le disposizioni dell'articolo 5, D.Lgs. 110/2024.</p>
Articolo 9	<p>Trattamento delle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, § 1, lettera a), Decisione 2020/2053 e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16, Regolamento UE 2015/1589 affidate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024</p> <p>Le disposizioni di cui sopra, a eccezione di quelle previste dagli articoli 3, comma 1, 4 e 7, D.Lgs. ???/2024, si applicano anche alle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, § 1, lettera a), Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16, Regolamento UE 2015/1589, affidate agli agenti dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024.</p>




**DOTTORI COMMERCIALISTI
E REVISORI LEGALI DEI CONTI**

	<p>In caso di mancata riscossione delle quote entro il 31 dicembre 2031, l'ente sottopone tali quote alla verifica della conformità dell'attività di recupero alle disposizioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettere b) e d), D.Lgs. 110/2024. Nei soli casi di cui all'articolo 3, comma 2, D.Lgs. 110/2024, le quote oggetto della comunicazione ivi prevista possono essere sottoposte immediatamente alla predetta verifica.</p> <p>Le quote non verificate entro il 31 dicembre 2033 sono discaricate a tale ultima data.</p> <p>Restano temporaneamente escluse dalla verifica e sono separatamente evidenziate dall'agente della riscossione nei flussi informativi trasmessi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), D.Lgs. 110/2024, le quote per le quali:</p> <p>a) alla data del 31 dicembre 2031, è sospesa la riscossione, ovvero sono ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali;</p> <p>b) nel periodo tra la data di affidamento del carico e il 31 dicembre 2031 sono conclusi accordi ai sensi del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, ovvero sono intervenute dilazioni ai sensi dell'articolo 19, D.P.R. 602/1973, o derivanti da istituti agevolativi previsti dalla legge, ancora in essere alla stessa data del 31 dicembre 2031, o per i quali, entro tale ultima data, si sono verificati l'inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio.</p> <p>Per le quote di cui alla lettera a), la verifica è effettuata dall'ente nel periodo compreso tra il 31 dicembre del 5° anno e il 31 dicembre del 7° anno successivi a quello di cessazione della sospensione, ovvero di conclusione della procedura; in assenza di verifica nello stesso periodo, le medesime quote sono discaricate a tale ultima data.</p> <p>Per le quote di cui alla lettera b), la verifica è effettuata dall'ente nel periodo compreso tra il 31 dicembre del 5° anno e il 31 dicembre del 7° anno successivi a quello di inadempimento, revoca o decadenza dal beneficio, ovvero di revoca della sospensione; in assenza di verifica nello stesso periodo, le medesime quote sono discaricate a tale ultima data.</p> <p>Successivamente al discarico, alle quote non rimosse, affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024, riguardanti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16, Regolamento UE 2015/1589 e le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, § 1, lettera a), Decisione (UE, Euratom) 2020/2053, si applicano le disposizioni dell'articolo 5, D.Lgs. 110/2024.</p>
Articolo 10	<p>Norme di coordinamento e abrogazione</p> <p>Vengono abrogate alcune norme in materia di discarico per inesigibilità, di controllo dell'attività di riscossione, di Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo, di termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità relative</p>



**DOTTORI COMMERCIALISTI
E REVISORI LEGALI DEI CONTI**

	<p>alle quote affidate agli agenti della riscossione e delle cause di immediata comunicazione della medesima. In particolare, sono abrogati:</p> <p>a) gli articoli 19 e 20, D.Lgs. 112/1999;</p> <p>b) l'articolo 17, commi 1 e 2, D.Lgs. 123/2011;</p> <p>c) l'articolo 1, commi da 531 a 535, L. 228/2012; e</p> <p>d) l'articolo 1, commi 684, primo periodo, 684-<i>bis</i>, 684-<i>ter</i>, 685, ultimo periodo, 686, 687 e 688, L. 190/2014.</p>
Articolo 11	<p>Integrazione logistica tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-riscossione</p> <p>Viene stabilito che l'Agenzia delle entrate-Riscossione possa avvalersi di tutte le soluzioni allocative nella disponibilità dell'Agenzia delle entrate, alle medesime condizioni.</p>
Articolo 12	<p>Disposizioni in materia di impugnazione</p> <p>Viene modificato il comma 4-<i>bis</i>, dell'articolo 12, D.P.R. 602/1973, prevedendo che l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:</p> <p>a) per effetto di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023;</p> <p>b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), Regolamento di cui al Decreto Mef 40/2008, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-<i>bis</i>, D.P.R. 602/1973;</p> <p>c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una P.A.;</p> <p>d) nell'ambito delle procedure previste dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;</p> <p>e) in relazione a operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;</p> <p>f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14, D.Lgs. 472/1997.</p>
Articolo 13	<p>Disposizioni in materia di dilazione</p> <p>Vengono apportate alcune modifiche all'articolo 19, D.P.R. 602/1973.</p>



**DOTTORI COMMERCIALISTI
E REVISORI LEGALI DEI CONTI**

Viene sostituito il comma 1 stabilendo che su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di:

- a) 84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- b) 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- c) 108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.


Inserendo il nuovo comma 1.1., è stabilito che su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:

- a) per le somme di importo superiore a 120.000 euro, fino a un massimo di 120 rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta;
- b) per le somme di importo fino a 120.000 euro:
 - 1) da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
 - 2) da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
 - 3) da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Il nuovo comma 1.2., stabilisce che ai fini di cui sopra, la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, documentata dal contribuente, è effettuata avendo riguardo:


- a) per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, all'Isee del nucleo familiare del debitore e all'entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;
- b) per gli altri soggetti all'indice di liquidità e al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione.

Con Decreto Mef saranno stabilite le modalità di applicazione e documentazione dei parametri di cui sopra e sono altresì individuati:




**DOTTORI COMMERCIALISTI
E REVISORI LEGALI DEI CONTI**

	<p>a) particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente;</p> <p>b) specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti di cui alla lettera b), ai quali non è possibile applicare i parametri di cui alla stessa lettera b).</p> <p>Le disposizioni di cui sopra non si applicano alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, § 1, lettera a), Decisione (UE, Euratom) 2020/2053, salvo che nelle parti compatibili con quelle di cui al Regolamento CEE 2913/1992, che istituisce un Codice doganale comunitario e di cui al Regolamento (UE) 952/2013, che istituisce il Codice doganale dell'Unione.</p> <p>Alle richieste di rateazione presentate fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 19, D.P.R. 602/1973, nella versione vigente all'8 agosto 2024.</p> <p>Il Mef, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate, effettua il monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui sopra e il numero massimo di rate previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera c), D.P.R. 602/1973, potrà essere aumentato fino a 120, con apposita disposizione di legge, per le richieste di dilazione presentate a decorrere dal 1° gennaio 2031.</p>
Articolo 14	<p>Adeguamento delle disposizioni in materia di concentrazione della riscossione nell'accertamento</p> <p>Intervenendo sul D.L. 78/2010, è prevista l'applicazione del metodo dell'accertamento esecutivo anche per:</p> <ol style="list-style-type: none">1. atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, di cui all'articolo 38-bis, comma 1, lettera a), D.P.R. 600/1973;2. avvisi e atti inerenti al recupero di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti, ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti, di cui all'articolo 38-bis, comma 1, lettera g), D.P.R. 600/1973;3. atti di irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 16, 16-bis e 17, D.Lgs. 472/1997;4. avvisi di rettifica e liquidazione di cui agli articoli 52 e 72, D.P.R. 131/1986, e all'articolo 34, D.Lgs. 346/1990;5. avvisi di accertamento e liquidazione di cui all'articolo 35, D.Lgs. 346/1990;



**DOTTORI COMMERCIALISTI
E REVISORI LEGALI DEI CONTI**

	<p>6. avvisi di rettifica e liquidazione di cui alla L. 1216/1961;</p> <p>7. avvisi di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni, nonché per i casi di decadenza dalle agevolazioni dei seguenti tributi:</p> <ul style="list-style-type: none">- imposta di registro;- imposte ipotecaria e catastale;- imposta sulle successioni e donazioni;- imposta sostitutiva sui finanziamenti;- imposta di bollo; <p>8. atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei seguenti tributi e irrogazione delle relative sanzioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- tasse automobilistiche erariali;- addizionale erariale della tassa automobilistica.
Articolo 15	<p>Riscossione nei confronti dei coobbligati solidali</p> <p>Vengono apportate modifiche al regime previsto per la riscossione nei confronti dei coobbligati solidali, vale a dire delle pluralità di debitori obbligati tutti per la medesima prestazione in maniera tale che l'adempimento da parte di uno solo di loro libera anche gli altri.</p> <p>In particolare, viene introdotto il nuovo articolo 25-bis, D.P.R. 602/1973, stabilendo che in caso di responsabilità sussidiaria, quando il debitore principale ottiene la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la prescrizione del diritto di credito è sospesa anche nei confronti dei coobbligati in via sussidiaria, a decorrere dal versamento della prima rata e per l'intera durata del piano di rateazione ottenuto dal debitore principale. L'agente della riscossione dà immediata notizia ai coobbligati in via sussidiaria della richiesta di rateazione avanzata dal debitore principale, del numero di rate richieste e della durata del piano di rateazione.</p> <p>Inoltre, intervenendo sull'articolo 45, comma 1, D.P.R. 602/1973, viene confermato che il concessionario procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione secondo le disposizioni di legge vigenti, ma si aggiunge che egli potrà farlo soltanto previa notifica della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede. Tale misura mira a garantire il diritto di difesa del coobbligato.</p>



**DOTTORI COMMERCIALISTI
E REVISORI LEGALI DEI CONTI**

	<p>Infine, modificando l'articolo 50, comma 1, D.P.R. 602/1973, viene precisato che la notifica è al soggetto nei confronti del quale procede.</p>
Articolo 16	<p>Disposizioni in materia di compensazione tra rimborsi e importi iscritti a ruolo</p> <p>Con l'obiettivo di semplificare le procedure amministrative e gli adempimenti connessi all'erogazione dei rimborsi fiscali di competenza dell'Agenzia delle entrate, in presenza di debiti iscritti a ruolo a carico dei beneficiari.</p> <p>Viene, infatti, modificato l'articolo 28-ter, D.P.R. 602/1973, prevedendo che l'Agenzia delle entrate, in sede di erogazione di un rimborso d'imposta con ammontare superiore a 500 euro comprensivi di interessi, verifica se il beneficiario risulta inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulle contabilità speciali, di cui all'articolo 3, comma 2, D.M. 10 febbraio 2011, le somme da rimborsare. Inoltre, in caso di rifiuto della proposta di compensazione tra il credito d'imposta e il debito, le somme - indicate dalla lettera a), comma 1, dell'articolo 28-ter, D.P.R. 602/973, restano a disposizione dell'agente della riscossione, fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di messa a disposizione, per l'avvio dell'azione esecutiva. È, inoltre, eliminato il rimborso delle spese vive sostenute per la notifica spettante all'agente della riscossione, tenuto conto che gli oneri di funzionamento dell'Agenzia delle entrate-Riscossione sono stati posti a carico del bilancio dello Stato dall'articolo 1, L. 234/2021. Con Regolamento Mef saranno definiti modalità di attuazione, limiti e condizioni per l'applicazione del nuovo articolo 28-ter, D.P.R. 602/1973, i cui effetti entrano in vigore dal 60° giorno dell'entrata in vigore. Da ultimo, è esteso l'ambito di applicazione dell'articolo 28-ter, D.P.R. 602/1973, anche ai rimborsi delle imposte indirette erogati dall'Agenzia delle entrate.</p>
Articolo 17	<p>Disposizioni in materia di resa del conto</p> <p>I soggetti che maneggiano denaro, valori o altri beni pubblici a fronte di un corrispettivo, comunque configurato, per l'attività svolta, devono la resa del conto, salvo che non siano tenuti per legge a specifiche rendicontazioni che consentono alla competente amministrazione la verifica dell'adempimento degli obblighi di riscossione e riversamento. In questi casi, è l'Amministrazione stessa a trasmettere annualmente e telematicamente alla Corte dei conti il riepilogo dei dati forniti dalle persone incaricate della riscossione.</p>

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Laura Locatelli

STUDIO ASSOCIATO BETTONI & LOCATELLI

CODICE FISCALE E PARTITA IVA 04192080168

PASSAGGIO CANONICI LATERANENSI 12/10 SCALA C - 24121 BERGAMO (BG) TEL. 035-24.25.38

MAIL SEGRETERIA@STUDIOASSOCIATO.TAX

CORSO VERCELLI N.57 - 20144 MILANO (MI)